Prestazioni Veterinarie

In **estrema sintesi** alcune riflessioni sulle **prestazioni veterinarie e l'IVA**.

PREAMBOLO	La **Direttiva 2006/112** della Ue ha fissato le regole, valide per tutta l'UE, in **materia di Iva** in quanto tributo armonizzato e tolto alla sovranità degli Stati membri. Gli stati membri hanno adeguato la loro normativa, ove disallineata con detta Direttiva, applicata dal Regolamento **282/2011**. In materia di prestazioni di servizi per **prestazioni veterinarie** non può sottacersi che per lungo tempo le stesso sono state considerate esenti, successivamente le stesse sono divenute soggette ad Iva.
LA QUESTIONE	La vicenda dirimente prende le mosse da un accertamento effettuato verso un veterinario che aveva emesso fatture ***esenti da Iva*** poiché alla Asl, in qualità di **consulente esterno** dell'Azienda stessa. Al contrario, per le Finanze si trattava di operazioni "***senza alcun titolo all'esenzione IVA***". A dirimere la controversia è infine intervenuta la Ctr Sicilia. Il Testo Unico delle Imposte assoggetta le prestazioni veterinarie ad aliquota IVA ordinaria (**attualmente 22%**), mentre il citato articolo 10 ha subito modifiche mantenendo fuori dal campo di applicazione dell'IVA le prestazioni rese dalle ASL qualora esse operino in veste di "***pubblica autorità***" ed "in contesto di finalità generali di tutela della salute pubblica". Tale fattispecie "***è riscontrabile qualora l'azienda sanitaria presti il servizio di pubblica autorità con l'utilizzo di propri dipendenti e non con professionisti esterni***".
LA COMMISSIONE UE	In materia anche un recente pronunciamento della Commissione Europea dello scorso 18 ottobre (2018), la quale richiamando una sentenza della Corte di Giustizia Europea, in base alla quale, ai fini IVA, le prestazioni veterinarie **non rientrano** fra i "**servizi medici**" e le "**cure mediche**" **esentabili**, seppur raccomandando che la nozione di "cure mediche" "***non debba essere interpretata in maniera particolarmente restrittiva", in quanto*** *l'esenzione* ***è destinata a garantire che il beneficio di tali cure non divenga*** *inaccessibile a causa dell'aumento dei costi*". Quanto alla riduzione delle aliquote, avendo come benchmark europeo di riferimento l'aliquota del 15% per l'IVA ordinaria ("normale"), la Commissione spiega che gli Stati Membri possono ben derogare da questa soglia, individuando cioè aliquote al di sotto del 15%, **ma che le prestazioni veterinarie non rientrano** fra le categorie di servizi che possono passare allo scaglione "agevolato" (ridotto).
NATURA DELLE PRESTAZIONI VETERINARIE	Le **prestazioni veterinarie** sono da inquadrarsi nella previsione dell'**art. 3, comma 1 del DPR 633/72** (Testo Iva), ovvero nelle **Prestazioni di servizi**, ovvero "***prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte***"
SOCIETA' COMMERCIALI	**VIGE UNA PRESUNZIONE ASSOLUTA DI ESERCIZIO D'IMPRESA.** **QUALSIASI OPERAZIONE EFFETTUATA VIENE ATTRATTA AD IVA (art. 4, co.2, num 1) e lo stresso principio si manifesta anche ai fini delle imposte dirette (TUIR, art. 6 comma 3 per le società di persone e art. 81 per le società di capitali), logica presente anche nel Codice Civile all'art. 2200.**
L'IVA SULLE PRESTAZIONI VERSO L'ESTERO	Data la vista natura di dette prestazioni occorre analizzare il requisito territoriale corrispondente alle prestazioni di servizi, individuandolo nel combinato disposto dell'**art. 7** e dell'**art. 7-ter** del **DPR 633/72**. **L'art. 7** indica la definizione di **soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato**". Si noti che per i soggetti **diversi dalle persone fisiche** ***si considera domicilio il luogo in cui si trova la sede legale e residenza quello in cui si trova la sede effettiva***. **L'art. 7-ter** precisa che le prestazioni di servizi **si considerano effettuate nel territorio dello Stato**…. b) ***quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato***.

… ***SEGUE***…

STUDIO AMATO – *guide operative interne*
Consulenze Contenzioso e Revisioni contabili
00132 – Colle Prenestino – Via Pagani n. 107 – 0622424203(r.a.)
www.studioamatoroma.it e-mail: studiaoamatoroma@virgilio.it

B2B O B2C	In virtù di quanto esposto appare del tutto evidente che occorre inquadrare la giusta situazione; in virtù di quanto detto possono verificarsi **due situazioni**: a) **SERVIZI B2B (business to business) resi a soggetto passivo Iva**; b) **SERVIZI B2C (business to consumer) resi a soggetto non passivo Iva**. Nel primo caso prevale il **criterio del luogo di destinazione**, sarà emessa fattura secondo l'Iva nello Stato del committente; Nel secondo caso prevale il **criterio del luogo di o**rigine, la fattura sarà gravata dell'Iva vigente nello stato del prestatore. Nel primo caso sarà emessa **fattura NON SOGGETTA** ai sensi dell'art. 7, comma1, lettera a) dell'art. del DPR 633/72, s**e *il committente è extra UE***. Nel caso in cui la controparte sia un **soggetto passivo IVA residente in un altro Stato UE** (iscritto al VIES) allora, data la regola generale, che prevede la tassazione del servizio nello Stato del committente, l'**operatore italiano dovrà emettere fattura senza l'applicazione dell'IVA**, con la dicitura di ***"inversione contabile"*** (oggi conosciuta anche come ***reverse charge***) e l'eventuale riferimento normativo ("art. 7-ter D.p.r. n. 633/1972"). Nel secondo caso una **fattura assoggettata all'aliquota del 22%** (***aliquota attualmente vigente in Italia***).
RAPPORTI SOCIETA' COLLABO-RATORI	Del tutto evidente che anche i **rapporti della società con collaboratori esterni** dovranno essere suddivisi **secondo il criterio ter**ritoriale. In questo caso saranno i collaboratori a dover fatturare alla società, pertanto: a) se saranno soggetti Iva Italiani fattureranno normalmente con Iva il servizio prestato; b) Nel caso di servizi ricevuti da operatori economici aventi sede in altri Stati UE la situazione si ribalta: se si tratta di un servizio generico la regola generale stabilisce che siano assoggettati ad IVA in Italia (Paese del committente). Pertanto il committente italiano dovrà assoggettare ad IVA la prestazione mediante il meccanismo del reverse charge: Ricevuta la fattura da parte dell'operatore UE senza applicazione dell'IVA dovrà: a) numerare la fattura del fornitore comunitario e integrarla indicando l'ammontare dell'IVA, calcolata secondo l'aliquota applicabile in vigore in Italia per quell'operazione. L'integrazione deve essere fatta sulla stessa fattura estera; b) annotare (registrare) la fattura, previa integrazione con i dati indicati in precedenza, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura stessa ma con riferimento al mese precedente, distintamente nel registro IVA delle fatture emesse secondo l'ordine della numerazione. L'operazione va quindi riferita alla liquidazione periodica del mese nel quale la fattura è ricevuta; c) annotare (registrare) la fattura integrata, distintamente, anche nel registro IVA acquisti per esercitare il diritto alla detrazione eventualmente spettante.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o integrazione degli argomenti trattati in questo stampato interno.

☺ ☺ ☺ ☺ ☺
Buon lavoro

STUDIO AMATO – *guide operative interne*
Consulenze Contenzioso e Revisioni contabili
00132 – Colle Prenestino – Via Pagani n. 107 – 0622424203(r.a.)
www.studioamatoroma.it e-mail: studiaoamatoroma@virgilio.it